

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 MAGGIO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 12 maggio 2025, n. 28:

Alatoscana S.p.A. Collegio sindacale. Nomina di un componente effettivo.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100, e, in particolare, il punto n. 6, relativo al “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate” della Regione Toscana, tra le quali è compresa Alatoscana S.p.A., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare, l’articolo 23, il quale prevede, in ordine al Collegio sindacale, quanto segue:

- a) ai sensi del comma 1, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti; ai soci pubblici è conferita la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi e supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile;
- b) ai sensi del comma 3, in caso di mancato esercizio della facoltà di nomina da parte del socio avente diritto, ai sensi dell’articolo 2449, primo comma, del codice civile provvede l’Assemblea ordinaria dei soci secondo le regole generali.

Visto l’articolo 30 dello statuto della Società, il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo statuto stesso, si applichino le disposizioni di legge in materia di società per azioni;

Visto l’articolo 2399 del codice civile, il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Visto l’articolo 2400, comma secondo, del codice civile, il quale dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Preso atto che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

Vista la nota della Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale - prot. n. 4515/2.12 del 28 marzo 2025, con la quale si comunica che, tenuto conto delle azioni possedute, dovranno essere nominati, in rappresentanza della Regione Toscana, un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio sindacale della Società;

Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base delle candidature pervenute, alla nomina di un componente effettivo ed un componente supplente, in rappresentanza della Regione Toscana, del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti ed organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che questi ultimi individuino i candidati in modo autonomo oppure, per quanto concerne i revisori unici ed i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura, pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Andrea Scarpa;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione del candidato nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 6 maggio 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle proposte di candidatura pervenute, si propone al Consiglio regionale la nomina, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor Andrea Scarpa, in qualità di componente effettivo del Collegio sindacale della Società ed il rinvio ad eventuale successivo atto della nomina del componente supplente del Collegio sindacale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, dello statuto della Società;

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, in qualità di componente effettivo del Collegio sindacale della Società, il signor Andrea Scarpa, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto dalla dichiarazione sostitutiva resa dal signor Andrea Scarpa, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione,

incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Andrea Scarpa è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, in qualità di componente effettivo del Collegio sindacale di Alatoscana S.p.A., il signor Andrea Scarpa.
2. di rinviare ad eventuale successivo atto la nomina del componente supplente del Collegio sindacale di Alatoscana S.p.A, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, dello statuto della Società.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo